



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA I - Ufficio del Personale
- Rilevazione Gedap del personale della Scuola

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di Potenza e Provincia

E, p.c. All'U.S.R. per la Basilicata

Alle Organizzazioni Sindacali
FLC CGIL
FSUR CISL SCUOLA
FEDERAZIONE UIL Scuola RUA
SNALS CONFSAL
Federazione GILDA-UNAMS
ANIEF
Loro Sedi

Oggetto: Ripartizione del contingente dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU nelle Istituzioni scolastiche ed educative ai sensi del CCNQ 4.12.2017, come modificato dal CCNQ 30.11.2023 - e in particolare dell'art. 18, comma 5 - per il periodo 1.9.2023-31.8.2024

L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito - con la nota prot. AOOGABMI n. 77510 del 30/05/2024 ha provveduto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del CCNQ 4.12.2017, alla determinazione e successiva ripartizione per singola provincia del monte ore dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato spettanti alle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, per il periodo 1.9.2023 - 31.8.2024, così come sotto specificato.

**Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale per l'espletamento del mandato
- A.S. 2023 - 2024****COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA**

REGIONE BASILICATA

Provincia di: **POTENZA**

sigla sindacale - ore di permesso sindacale					
FLC CGIL	FSUR CISL SCUOLA	FED UIL SCUOLA RUA	SNALS CONFSAL	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	ANIEF
246	133	450	110	64	60

Si richiamano all'attenzione delle SS.LL. le consuete indicazioni fornite dal MIM negli anni precedenti e riportate dall'Ufficio scrivente nelle corrispondenti note

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 10-11-28 del citato CCNQ 4.12.2017, così come modificato dal CCNQ 30.11.2023, e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- *l'espletamento del loro mandato;*
- *partecipazione a trattative sindacali;*
- *partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.*

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art. 18, comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei Dirigenti Sindacali titolari dei permessi (art. 3, comma 2, CCNQ 4.12.2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve sempre essere comunque garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della



fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di **permesso per espletamento del mandato (art. 10 CCNQ 4.12.2017)** o di **permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 13 CCNQ 4.12.2017)** in quanto facenti riferimento a contingenti separati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di **semi distacco o semi aspettativa sindacale** si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 7 dell'art. 8 del CCNQ del 4.12.2017 dove è precisato che i citati **dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dall'art. 10 CCNQ 4.12.2017. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".** Si precisa altresì, che per i dirigenti sopracitati, è fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7-ter aggiunto all'art. 8 del CCNQ 4.12.2017, dopo il comma 7 (CCNQ 19.11.2019 - art. 1) secondo cui "è consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall'amministrazione".

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 4.12.2017, all'art. 18, comma 3, prevede che i permessi sindacali per l'espletamento del mandato possano essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il settore scolastico del comparto Istruzione e Ricerca, al **solo** personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al **personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici**. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art. 3 comma 1 lettere da a) ad f), hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.



Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, si invitano i Dirigenti Scolastici a determinare, qualora non abbiano già provveduto, per il periodo 1.9.2023 - 31.8.2024, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, che è pari a **"25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"** e comunicarlo alle RSU stesse. **Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU, è gestito autonomamente dalle stesse**, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si evidenzia, inoltre, quanto riportato nell'**art. 38 del CCNL/2007**, in merito alla **Programmazione obbligatoria del personale docente che svolge cariche pubbliche elettive**. In particolare, esso **dispone**:

1. Nei confronti del **personale docente** chiamato a ricoprire **cariche elettive**, si applicano le norme di cui al **D.lgs 18.08.2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165**. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette è tenuto a **presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico**, alla scuola in cui presta servizio, **apposita dichiarazione** circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel **trimestre successivo**, nonché a **comunicare mensilmente** alla stessa scuola la **conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati**.

2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 4.12.2017; in particolare l'art. 22, c.1, stabilisce che *"è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, **immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP"*.

Così come già indicato negli anni precedenti e al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 22 c.1 del CCNQ 4.12.2017, i permessi sindacali fruiti a qualsiasi titolo dal personale dipendente dovranno essere **comunicati a questo Ufficio - utilizzando esclusivamente i Modelli 1 e 2 allegati, da trasmettere nella stessa giornata in cui viene adottato il provvedimento di autorizzazione** tramite e-mail all'indirizzo usp.pz@istruzione.it o PEC usppz@postacert.istruzione.it

Le SS.LL. individueranno, all'interno dell'Istituto, un responsabile del procedimento che si occuperà delle comunicazioni in questione.



In relazione alla materia trattata, è appena il caso di evidenziare quanto previsto dall'art. 22 c. 6 del CCNQ 4.12.2017 in merito alla mancata trasmissione dei dati entro i termini previsti. Infatti, la stessa costituisce "in ogni caso, fatte salve eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento".

Per quanto riguarda le **aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive** usufruiti dai dipendenti nell' A.S. 2022-2023 (art. 79 del D. L.vo 267/2000), **le comunicazioni saranno inviate a questo Ufficio in analogia con quanto sopra comunicato, utilizzando il Modello 3 allegato.**

Con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art.13 CCNQ 4.12.2017 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutarî), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano altresì le SS.LL. a voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale e se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC CGIL, FSUR CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, ANIEF) oppure alla Confederazione avente titolo.

Si confida nella consueta collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

All.

- Modelli per la comunicazione dei permessi: Modello 1 – Modello 2 - Modello 3